

STATUTO FONDAZIONE

Art.1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita la fondazione della comunità locale denominata “FONDAZIONE DI COMUNITA’ DELLA SACCISICA - INTESA PROGRAMMATICA D’AREA”.
2. La Fondazione è riconosciuta dalla Regione del Veneto mediante iscrizione nel Registro regionale istituito con D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e le finalità statutarie della stessa si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto (in attuazione degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), con specifico riferimento al territorio dell’Intesa Programmatica d’Area.
3. La Fondazione ha sede legale presso il Municipio di Piove di Sacco in piazza Matteotti n. 4 – Piove di Sacco. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi operative nel territorio della Saccisica senza necessità di modificare lo statuto.
4. La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Art.2 - Scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità dell’integrazione territoriale e dello sviluppo locale nel territorio della Saccisica agendo in maniera preferenziale negli ambiti dello sviluppo locale sostenibile, della ricerca, della cultura e della formazione.
2. La Fondazione si propone di svolgere attività dirette allo sviluppo del patrimonio umano, sociale, economico, ambientale, culturale ed istituzionale della Comunità della Saccisica. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - Promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente dedicata alla realizzazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Saccisica (d’ora in poi IPA) e dei progetti da essa generati, finalizzata allo sviluppo sostenibile del territorio, a promuovere processi di crescita delle persone e delle comunità, a promuovere la coesione sociale attraverso la produzione ed il trasferimento della conoscenza, alla diffusione di esperienze e pratiche innovative sviluppate in ambito locale, nazionale ed estero, all’organizzazione di convegni, forum, gruppi di lavoro con esperti, lancio di specifici progetti di ricerca, promozione dell’innovazione, in particolare di tecnologie per la governance territoriale, al coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca in iniziative di formazione superiore, all’utilizzo di nuove tecnologie per la condivisione della conoscenza, per processi di programmazione partecipata, per la promozione di forme di comunicazione e di formazione e ad ogni altra attività volta allo sviluppo del territorio della Saccisica inteso come insieme dei comuni e degli altri soggetti territoriali che aderiscono all’IPA aderendo, nelle forme previste dal presente Statuto, alla Fondazione di Comunità della Saccisica – Intesa Programmatica d’Area.
3. La Fondazione può svolgere inoltre le seguenti attività d’interesse generale:
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; interventi e servizi sociali; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, alla produzione e utilizzazione di energie rinnovabili, costruzione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle risorse naturali; interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; formazione extra-scolastica finalizzata al successo scolastico e formativo, all’alfabetizzazione digitale e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e di persone; beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati; promozione di progetti con cittadini dei Comuni della Saccisica residenti all’estero;

realizzazione di progetti in collaborazione con altre organizzazioni per promuovere la crescita civile, culturale, sociale ed economica della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene comune; promozione della cultura della donazione, garantendo l'assistenza a coloro che intendono donare e offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie; attuazione di ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi scopi d'interesse generale, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti purché operanti nell'ambito territoriale della Regione del Veneto. Promuovere la raccolta di fondi da distribuire insieme alle somme derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.

4. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge e con apposita e separata gestione contabile. L'erogazione delle somme avverrà con delibera del Consiglio di Amministrazione che, annualmente o con diversa periodicità, sceglierà uno o più ambiti di intervento individuando i progetti o le azioni finanziarie in base a bandi pubblici o su selezione del medesimo consiglio.

5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà: stipulare ogni più opportuno atto, contratto e convenzione che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi statutari; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche; accettare legati, lasciti e donazioni; finanziare e realizzare progetti e programmi sociali, culturali, ambientali di sviluppo locale sostenibile, anche promossi da altre organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire i medesimi obiettivi della Fondazione.

6. Gli enti costituiti con la partecipazione della Fondazione devono operare nell'ambito della Regione del Veneto

Art. 3 – Concorso alla fondazione

1. Assumono la qualifica di “Fondatore originario” i soggetti pubblici o privati, persona fisica o ente, anche se privi di personalità giuridica, che, in occasione della costituzione, hanno concorso al patrimonio della Fondazione con il contributo non inferiore ad euro 20.000,00.

2. Può divenire successivamente Fondatore ed assumerà la qualifica di “Fondatore nuovo” ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga nominato tale con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei fondatori, alle seguenti tre condizioni:

- Venga presentato da un fondatore;
- Sia stato acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- Concorra al patrimonio della Fondazione di comunità con un importo non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei fondatori e comunque non inferiore a 25.000,00 Euro. Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne la destinazione.

3. Ogni soggetto componente del Tavolo di concertazione che concorra al patrimonio della Fondazione di comunità con un importo non inferiore a 5.000,00 € assume la qualifica di «Fondatore originario» ovvero, se ne fa richiesta in un momento successivo alla costituzione della Fondazione, la qualifica di “Fondatore nuovo”.

4. A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori.

5. Hanno la qualifica di «Aderente» i soggetti pubblici o privati (in forma associata) che intendono aderire alla Fondazione al solo scopo di essere componenti del Tavolo di concertazione territoriale e di concorrere alla realizzazione dell'Intesa Programmatica d'Area della Saccisica (l'IPA) finalizzata allo sviluppo del territorio della Saccisica. I componenti del Tavolo di concertazione sono tenuti a contribuire alla gestione ed alle attività dell'IPA mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di «Aderente», dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. La responsabilità dell'«Aderente» è limitata alla gestione ed alle attività inerenti all'IPA.

6. Possono ottenere la qualifica di «Sostenitore» le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono in qualsiasi forma agli scopi della fondazione con un contributo non inferiore a quello da determinarsi, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali ritenuti dal Consiglio di Amministrazione funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

7. Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'impiego dei fondi destinati all'IPA, acquisiti attraverso contributi di enti pubblici o attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei, verrà assunta in base a quanto stabilito dagli enti concedenti o dai bandi stessi.

Art.4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

2. Tale patrimonio può essere incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili e immobili.

3. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, secondo i principi di trasparenza e moralità, in modo da conservarne il valore e ottenerne una adeguata redditività. Il patrimonio deve essere in ogni caso sufficiente, sin dalla costituzione, al perseguimento dei fini della Fondazione.

5. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art.5 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il successivo 30 aprile il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Revisore dei conti, è trasmesso all'Assemblea dei Fondatori almeno 7 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art.6 - Entrate

1. La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando le seguenti risorse economiche:

a. rendite del patrimonio di cui all'art.4;

b. contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;

- c. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
2. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 3. I fondi occorrenti per la gestione sono depositati in conti correnti bancari, intestati alla Fondazione.
 4. I documenti bancari possono essere firmati dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione o dal Direttore Generale.

Art.7 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - L'Assemblea dei fondatori
 - Il Tavolo di concertazione dell'IPA
 - Il Presidente della Fondazione
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Direttore Generale;
 - Il Revisore dei conti.

Art. 8 – L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente e al raggiungimento dei suoi scopi. Ne fanno parte i Fondatori originari nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'art. 3.
2. L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di:
 - Nominare i consiglieri di amministrazione di propria competenza e determinare l'eventuale compenso dei consiglieri di amministrazione;
 - Procedere alla nomina dei Fondatori ai sensi dell'art. 3;
 - Nominare il Revisore dei conti su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - Approvare i programmi di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione in quanto non rientranti negli ambiti di progettazione di competenza del Tavolo di concertazione dell'IPA;
 - Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - Approvare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
 - Deliberare la proposta di estinzione della Fondazione all'Autorità competente;
 - Svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente statuto.

Art. 9 – Convocazione e quorum dell'Assemblea dei Fondatori

1. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima.
4. In caso di urgenza, la convocazione viene inviata con tre giorni di preavviso. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso dei termini sopra indicati.
5. Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche

in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il Segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

6. Nel caso di impossibilità di intervenire all'Assemblea, ciascun membro può delegare un altro membro. E' previsto il limite massimo di tre deleghe. Per la delega alla partecipazione alle sedute dell'Assemblea è prevista la comunicazione scritta.

7. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali sia stata riconosciuta la qualità di fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata. I consiglieri d'amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominano il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

8. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con una presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie o dell'atto costitutivo e l'estinzione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal segretario e da chi presiede l'Assemblea medesima.

Art. 10 – Tavolo di concertazione dell'IPA

1. Il Tavolo di concertazione dell'IPA è composto dai Comuni di Arzegrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, Saonara nonché dai seguenti enti già sottoscrittori del Protocollo d'Intesa dell'Intesa Programmatica d'Area della Saccisica:

- Provincia di Padova;
- Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova;
- ASCOM Confcommercio, Confesercenti, Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole Imprese, Unione Provinciale Artigiani – Confartigianato, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura, Confindustria di Padova – delegazione Piovese;
- associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Banca Patavina;
- ENAIP – Veneto i.s.;
- Coordinamento delle Cooperative sociali della Saccisica Magnolia-Germoglio-Caresà;
- Associazione Wigwam.

Eventuali modifiche della composizione del Tavolo sono deliberate dal Tavolo medesimo nei termini di cui al successivo capoverso del presente articolo.

2. Il Tavolo di concertazione dell'IPA ha il compito di:

- Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
- Nominare il Presidente del Tavolo di concertazione dell'IPA, il quale dura in carica tre anni;
- Approvare i documenti programmatici d'area della Saccisica;
- Concertare azioni e progettualità ai fini della partecipazione decentrata regionale;
- Esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- Elaborare e condividere analisi economiche, sociali, territoriali e ambientali.
- Approvare il Regolamento interno del Tavolo;
- Definire l'ambito territoriale e la composizione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- Espletare tutte le altre attività e funzioni demandate alle Intese Programmatiche d'Area dalla legislazione regionale vigente nel tempo.

Art. 11 – Convocazione e quorum del Tavolo di concertazione dell'IPA

1. Le riunioni del Tavolo di concertazione dell'IPA sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Tavolo si riunisce in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, dell'approvazione dei documenti programmatici d'area, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.
3. Il Tavolo di concertazione è convocato dal Presidente del Tavolo di concertazione, se già nominato, ovvero in sua mancanza dal Presidente della Fondazione, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione viene inviata con tre giorni di preavviso. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Tavolo di concertazione potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini sopra indicati.
5. Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del Tavolo di concertazione possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il Segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.
6. Nel caso di impossibilità di intervenire al Tavolo di concertazione, ciascun membro può delegare un altro membro. È previsto il limite massimo di tre deleghe. Per la delega alla partecipazione è prevista la comunicazione scritta.
7. Il Tavolo di concertazione è validamente costituito, in prima convocazione, con una presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti.
8. Il Tavolo di concertazione delibera a maggioranza degli intervenuti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
9. Delle adunanze del Tavolo di concertazione è redatto apposito verbale, firmato dal segretario e da chi presiede il Tavolo medesimo.

Art. 12 – Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso.
2. Il Presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio ed inoltre:
 - Rappresenta la Fondazione in tutti i rapporti istituzionali;
 - Convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori;
 - Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - Convoca, almeno una volta all'anno, le due assemblee congiunte: l'Assemblea della Fondazione e il Tavolo concertativo dell'IPA, al fine di rendicontare in merito alle attività in atto.
 - Firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - Cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - Adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dello stesso.

Art.13 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da sette membri così nominati:

- due consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori;
- cinque consiglieri nominati dal Tavolo di concertazione dell'IPA; la nomina di quattro di questi ultimi è riservata ai Comuni aderenti alla Fondazione e componenti del suddetto Tavolo. Tutti i membri restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea che ha nominato il Consigliere decaduto deve provvedere alla nomina di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- Proporre all'Assemblea dei fondatori i progetti annuali d'intervento predisposti nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 e sulla base delle risorse disponibili;
- Nominare, determinandone l'eventuale compenso, il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente il quale in caso di assenza o di impedimento temporaneo sostituisce il Presidente;
- Proporre all'Assemblea dei fondatori la nomina del Revisore dei conti;
- Predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- Predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'IPA, per la parte relativa alla gestione dei fondi ricavati da bandi e finanziamenti; detti documenti dovranno essere approvati in tempo utile per essere recepiti nel bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione da approvarsi dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'art. 8;
- Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto di beni immobili;
- Nominare il Direttore Generale;
- Proporre eventuali modifiche statutarie;
- Approvare lo schema di Documento Programmatico d'Area dell'IPA della Saccisica;
- Definire la proposta delle regole di funzionamento dell'IPA;
- Approvare la proposta del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei fondatori e del Tavolo di concertazione;
- Svolgere tutti gli ulteriori compiti allo scopo attribuiti al presente statuto.

Art. 14 – Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei consiglieri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con almeno sei giorni prima di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta e del relativo ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

5. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere constano di apposito

verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente ed il Segretario siano dislocati nel luogo dove è convocata la riunione e tutti i convocati siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

Art. 15 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per la gestione efficace ed efficiente della Fondazione ed in particolare per la realizzazione dell'Intesa Programmatica d'Area della Saccisica, ed è inoltre responsabile della:

- Preparazione dei programmi di attività della Fondazione e loro presentazione agli organi collegiali, nonché del successivo controllo dei risultati;
- Attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Tavolo di concertazione dell'IPA e predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il Direttore Generale svolge le funzioni di segretario delle sedute di tutti gli organi collegiali della Fondazione, potendo delegare il relativo esercizio ad un collaboratore; partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Cura, inoltre, le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 16 – Revisore dei conti

1. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Il Revisore ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione, nonché accertare la regolare tenuta della contabilità.

3. Il Revisore può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, del Tavolo di concertazione dell'IPA e del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato una volta sola.

Art. 17 – Foro competente

1. Per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto è competente il foro del Tribunale di Padova.

Art. 18 – Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa il Presidente del Tribunale, ai sensi degli artt. 11 e seguenti delle Disp. Att. Cod. Civile, nominerà uno o più liquidatori.

2. Al termine della fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a favore dei fondatori che siano Enti Pubblici portatori di interessi pubblici, con vincolo di destinazione dello stesso per il perseguimento di finalità analoghe a quelle per le quali la Fondazione è stata costituita.

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto s'intendono richiamate le norme del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.